



IL GIUDICE DI PACE MASSA

Sciogliendo la riserva che precede;
letti ed esaminati gli atti di causa,

OSSERVA:

Come è noto, la prevalente giurisprudenza di merito ritiene inammissibile l'intervento volontario che l'impresa del danneggiato effettua al fine di contrastare la domanda giudiziale avanzata dall'assicurato o dal danneggiato contro l'impresa del responsabile civile.

Cosa che si pone in aperto contrasto con la Sentenza della Corte Costituzionale Nr. 180/2009.

Per ovviare a ciò, le imprese associate nell'ANIA hanno posto in essere un sistema che prevede la costituzione in giudizio dell'impresa gestoria in Convenzione C.A.R.D. anche nell'ipotesi in cui la richiesta risarcitoria stragiudiziale c/o la successiva vacatio in ius sia stata rivolta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e della sua impresa assicuratrice ex artt. 144, 145, 148 C.D.A. e non, invece, ex art. 149 C.D.A.

A tal fine all'interno della Convenzione C.A.R.D. è stato inserito l'articolo 1 - bis (poteri di rappresentanza dell'impresa gestoria) in forza del quale le imprese assicuratrici aderenti a detta Convenzione riconoscono come obbligatoria la procedura di Risarcimento diretto anche qualora il danneggiato abbia inteso rivolgere la propria richiesta risarcitoria alla sola impresa del responsabile civile, per cui sarà l'impresa gestoria ad assumere, inaudita altra parte e, grazie a detta disposizione, la gestione.

Da ciò il conferimento, da parte di ogni impresa che venga ad assumere la veste di debitrice, ad ogni altra impresa (sempre aderente alla Convenzione C.A.R.D.) aderente che, correlativamente, assume il ruolo di gestoria, del potere di rappresentarla in giudizio ex art. 77 c.p.c. in ogni vertenza relativa alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio e con la facoltà di nominare avvocati, periti, arbitri, revocarli e/o sostituirlo.

Ora, a parere dello scrivente, questo "mandato con rappresentanza", non appare idoneo a modificare il giudizio di illegittimità dell'intervento e ciò perché in detto mandato l'oggetto è relativo all'attività che la gestoria deve, in ogni caso, per legge, compiere in nome proprio e non in nome della "debitrice" e delle cui obbligazioni risponde in proprio.

Ciò appare evidente ove si ponga mente al fatto che, anche in assenza di mandato, i danneggiati, che legittimamente ritenevano di optare per l'azione nei confronti della "gestionarie", potevano farlo, chiamandole direttamente in giudizio nella loro qualità di assicuratrici dirette, e queste ultime stanno in giudizio in nome proprio e quali assicuratrici dirette anche perché l'ipotesi dell'intervento della compagnia del responsabile civile è previsto e disciplinato dall'articolo 149 C.D.A.

Difatti, in caso di soccombenza, sono le "gestionarie" ad essere obbligate ad adempiere e sempre loro sono soggette all'eventuale esecuzione e non le C.D. mandanti.

Ancora il rimborso di quanto pagato avviene in via forfettaria e può, così, non corrispondere agli esborsi effettivi; non si verte, quindi, neppure nell'ipotesi di mandato gratuito. Ancora, si rileva come la "procura" concerne soltanto le speciali azioni disciplinate e previste dagli artt. 141 e 149 e non certo le azioni ordinarie svolte ex art. 144 in forza della procedura ex art. 148.

Per cui, ove il danneggiato non scelga quelle procedure e non svolga le azioni ivi disciplinate nulla potrà essere invocato per giustificarle. In buona sostanza, la compagnia gestoria, partecipando al giudizio, tenta comunque di far valere in nome proprio un diritto altrui e, così, in aperta violazione del divieto posto dall'articolo 81 c.p.c..

Infine anche l'articolo 77 c.p.c. afferma che il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente quando questo potere non è stato loro conferito, espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Senonchè il mandato con rappresentanza ANIA non è una procura generale e non comporta alcun conferimento di poteri generali alla compagnia gestoria per cui, come ribadito dalla Suprema Corte a Sez. UNITE (Cass. SSUU 2479/2009), il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alle liti, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. E poiché, con il "mandato con rappresentanza" ANIA, al mandatario non sono stati conferiti poteri generali, in difetto di tali poteri è esclusa la legittimatio ad processum del preteso rappresentante (Cass. 11097/2004; 6132/2008).

Alla luce delle considerazioni che precedono appare di tutta evidenza come l'impresa assicuratrice gestoria ex CONVENZIONE CARD, intendendo partecipare ad un giudizio nel quale non è stata evocata, violi il disposto dell'art. 81 c.p.c. in relazione all'articolo 77 c.p.c.

P.Q.M.

Ritenuta la nullità della procura rilasciata al procuratore costituitosi per ALLIANZ S.P.A. per nullità del "mandato di rappresentanza" in atti perché contraria a norme imperative (art. 81 e 77 c.p.c.),
RITO l'articolo 182 secondo Comma c.p.c.

ASSEGNA


Alla convenuta ALLIANZ S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore termine perentorio al 14 novembre 2011 ore 09,00 per il rilascio di valida procura alle liti al proprio difensore.

Si comunichi
Massa li

26/09/2011

Il Giudice di Pace
(Avv.to Antonio Sutera Sardo)

[Handwritten signature]
Avv.to Antonio Sutera Sardo



26 SET 2011

[Handwritten signature]
Avv.to Stefano Crudele



~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

l. n. 1967/11
o. n. 49/11